



Bruxelles, 12.10.2018  
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

## ALLEGATO 2

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N

del

### che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche<sup>2</sup>.
- (3) La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e la direttiva 2006/70/CE della Commissione<sup>4</sup>, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

**"32015 L 0849:** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

---

<sup>1</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.  
<sup>2</sup> GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.  
<sup>3</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.  
<sup>4</sup> GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

a) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:

"la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:

- i) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
  - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
  - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
  - la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- ii) in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>5</sup>, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
  - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegue la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
  - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
  - la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegue lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR."

2. Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

"**32016 R 1675**: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)."

3. Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32015 L 0849**: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

---

<sup>5</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

## *Articolo 2*

I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

## *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE  
Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

### **Dichiarazione degli Stati EFTA**

**relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE  
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]**

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

### **Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti**

**relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE  
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]**

Le Parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'accordo SEE, in particolare nel considerando 4 e nell'articolo 1, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle Parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].